



# Il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

**VISTO** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante “Modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, legge 7 marzo 2003, n. 38”;

**VISTO** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante “Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima”;

**VISTO** il *decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100*, recante "Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38"

**VISTO** il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, nella *legge 11 marzo 2006, n. 81*, recante “Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa”;

**VISTO** l’art 5, comma 1 bis, della legge 11 marzo 2006, n. 81 che costituisce un Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori deceduti in mare per cause di servizio;

**CONSIDERATA** la necessità di dare esecuzione al sopra indicato articolo, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l’acquacoltura nella seduta del 20 giugno 2006, per la corresponsione di contributi, nella misura massima di 50.000,00 euro a favore degli eredi diretti del marittimo deceduto;

## DECRETA

### Art. 1

1. L’istanza, per accedere ai contributi previsti dall’art. 5, comma 1 bis, della legge 11 marzo 2006, n. 81, è presentata dagli eredi diretti del marittimo deceduto presso la Capitaneria di Porto di iscrizione del marittimo nel Registro pescatori.
2. L’Autorità marittima competente provvede alla trasmissione della domanda di cui al comma 1 all’Istituto previdenza per il settore marittimo ( IPSEMA) per il tramite della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.
3. L’istanza può essere presentata all’Autorità Marittima dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 154/2004.

## **Art. 2**

1. Le istanze di ammissione al contributo, di cui all'art. 1, sono corredate dalla seguente documentazione:
  - a. Certificato di morte del marittimo;
  - b. Stato di famiglia;
  - c. Autorizzazione del Giudice Tutelare in caso di figli minori.
2. l'Autorità marittima trasmette la predetta istanza corredata dall'attestazione relativa all'iscrizione del marittimo deceduto nel Registro dei pescatori e da dichiarazione che il decesso è avvenuto per cause di servizio.

## **Art. 3**

1. L'IPSEMA procede all'erogazione del contributo nella misura massima di 50.000,00 euro, non comprensivo di ulteriori provvidenze dovute dal predetto istituto, a seguito di nulla osta rilasciato dal Ministero.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, li 19 luglio 2006

IL MINISTRO